

Indipendenza a maglie strette

Il professionista designato dal debitore non è indipendente se nei cinque anni precedenti l'incarico ha svolto per lo stesso debitore una prestazione autonoma. La Cassazione (sentenza 20059) ha accolto il ricorso di una spa contro l'omologazione di un concordato, perché la relazione era stata redatta da un professionista non terzo.

Per la Corte d'appello, come per il Tribunale, le incompatibilità non c'erano. L'incarico precedente riguardava, infatti, una perizia giurata, atto che comporta l'assunzione di una speciale responsabilità anche penale. Per la Corte territoriale le norme (articolo 67, comma 3, lettera d)

della Legge fallimentare e il richiamo all'articolo 2399 del Codice civile circoscrivono la presunzione di non indipendenza ai casi in cui l'attività è stata «continuativa». Mentre nello specifico si era trattato di opera «una tantum». Di parere diverso la Cassazione, secondo cui, se la norma non è inequivocabile, si deve andare oltre l'interpretazione letterale guardando alla ratio, che è quella di salvaguardare gli interessi generali.

Va dunque considerato non indipendente, per legge, il professionista anche se la prestazione è stata autonoma.

—**P. Mac.**